



# **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

## ***“Don Giovanni Silvestri”***

### **RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI**

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia  
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale  
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

**Castellana Grotte (BA)**

**Cod. Fisc.: 80006570727**



## ***DELIBERA DEL PRESIDENTE***

### **N. 23/Bis**

**Oggetto:** Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte - CIG: Z5F2BE012C – Proroga tecnica - DETERMINAZIONI.

Oggi, 05 Ottobre 2020, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

## **IL PRESIDENTE**

### **PREMESSO:**

**CHE** con delibera di Giunta regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 si è approvato e adottato il Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4 “*Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019;

**CHE** nel suddetto Regolamento all’art. 7.3.3 “Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane” viene richiesta la presenza della figura dello Psicologo per 6 ore settimanali e che in presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti;

**CHE** l’Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati

all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti- letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

**CHE** a seguito della visita ispettiva, con nota di Prot. n. 209 del 15/03/2019 la ASL notificava il Verbale di verifica di stato dei luoghi ai fini di valutazione di rimodulazione progettuale – Struttura ex art. 66 ASP – Castellana Grotte e indicava nel numero di 37 i posti autorizzati;

**CHE** ai sensi del succitato art. 7.3.3 del Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4 le ore del servizio di Psicologia per i 37 posti letto autorizzati è di 11 ore settimanali;

**CHE** con delibera del Presidente n. 12 in data 07 Agosto 2019: “affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte, per le motivazioni nella stessa indicate ed a cui “*per relationem*” si rinvia, è stato, tra l'altro, stabilito di demandare al Direttore Generale la cura di tutti gli adempimenti necessari per avviare ed espletare la procedura di selezione di che trattasi, la pubblicazione dei relativi atti ivi inclusi l'affidamento e la stipula del contratto;

**CHE** con determina del Direttore Generale n. 53 del 22.08.2019 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte - CIG: Z5F2BE012C – DETERMINAZIONI”, è stato, tra l'altro, stabilito di affidare il servizio di cui si tratta;

**CHE** con successiva determinazione del Direttore Generale n. 8 del 04.02.2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte - CIG: ZD52979394 – DETERMINAZIONI”, è stato, tra l'altro, stabilito di affidare il servizio di Psicologia presso la Residenza “Don Giovanni Silvestri”, per la durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla data di affidamento, alla Cooperativa Sociale “Il Salvatore a r.l.”, con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, per il prezzo complessivo di € 4.692,00, oltre IVA come per legge;

**VISTO** il contratto Rep n. 347 sottoscritto in data 06.02.2020 tra questo Ente ed il Legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Il Salvatore a r.l.”, di Castellana Grotte disciplinante il rapporto tra le parti;

**VISTA E RICHIAMATA** integralmente e “*per relationem*” la determinazione del Direttore Generale n. 27 del 04.06.2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte – Proroga - CIG: Z5F2BE012C – DETERMINAZIONI”;

**CONSIDERATO** che la proroga del servizio di psicologia presso questa Struttura Assistenziale così come disposta con la precitata determinazione n. 27/2020 è ormai prossima alla scadenza e che pertanto è necessario disporre una ulteriore proroga tecnica del servizio de quo, al fine di rispettare quanto previsto dal R.R. 4/19;

**VALUTATO** che il personale dipendente dell'Azienda si compone, alla data odierna, di sola n. 1 unità lavorativa a tempo indeterminato, impegnata a livello amministrativo e contabile, peraltro in risoluzione di rapporto di lavoro per dimissioni volontarie per aderire al trattamento di pensione anticipata “quota 100” con decorrenza dal 1° dicembre 2020, giusta determina del Direttore Generale n. 30/2020, già ad oggi non in servizio per il beneficio delle ferie spettanti;

**CHE** si accerta l'impossibilità di acquisire all'interno della Struttura Organizzativa dell'Ente risorse umane idonee, per la mancanza di professionalità e competenze specifiche in materia;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere ad una proroga tecnica del servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" al fine di dover ottemperare a quanto previsto dal nuovo R.R. 4/19 ed all'art. 2, comma 2, del R.R. n. 16/2019;

**ATTESO** che il provvedimento attiene al delicato tema dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura Assistenziale, all'adeguamento ai nuovi requisiti e quindi alla continuazione dell'attività dell'Ente;

**CHE** il mancato adeguamento ai requisiti previsti dal nuovo Regolamento nei termini indicati nello stesso, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, 26, commi 2 lett. b) e 3, della L.R. 9/2017 e quindi la cessazione delle attività dell'Ente;

**CHE** tutti i servizi resi presso la RSSA e specialmente quelli di natura socio sanitaria-assistenziale devono tendere ad integrarsi nell'ottica del miglioramento continuo del servizio reso all'utenza;

**RAVVISATA** la necessità di non interrompere il servizio di psicologia, anche in relazione all'attuale emergenza COVID-19 che vede gli anziani ospiti bisognosi di un supporto psicologico, servizio volto a garantire la piena funzionalità della Struttura ai sensi degli standard organizzativi richiesti dalla nuova normativa;

**PRECISATO CHE:**

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

**VISTO** il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

**VISTO** il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di "proroga tecnica" purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

**DATO ATTO** che per tale proroga non è prevista la richiesta di un nuovo CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al

precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per individuazione di un nuovo soggetto affidatario (AVCP FAQ tracciabilità A42);

**RITENUTO**, pertanto, di prorogare alla Cooperativa Sociale "Il Salvatore a r.l.", con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, dal 07.10.2020 e sino al 06.01.2021, il servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico vigenti;

**DATO ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z5F2BE012C;

**VISTO** lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.06.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

**RICONOSCIUTE** al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di assicurare i servizi obbligatori presso questa ASP quali quelli rivenienti dal Regolamento Regionale n. 4/19;

**VISTO** lo Statuto vigente dell'Ente;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge;

## **D E L I B E R A**

**Per quanto in premessa, che qui deve intendersi riportato e trascritto:**

- 1) **DI PROROGARE** il servizio di Psicologia presso la RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte per la durata di mesi 3 (tre), con decorrenza dal 07.10.2020 e scadenza il 06.01.2021, con la Cooperativa Sociale "Il Salvatore a r.l.", con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico vigenti, ovvero per il prezzo complessivo di € 3.564,00 oltre IVA come per legge;
- 2) **DI DARE ATTO** che tale proroga viene disposta per i soli tempi tecnici, necessari all'Amministrazione dell'Ente di assumere nuove determinazioni a riguardo la gestione dei servizi socio sanitari-assistenziali;
- 3) **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa predetta a carico del Capitolo di PEG 1650 del Bilancio di Previsione 2020-2022 - Annualità 2020 intitolato: "Contratti di servizio di assistenza residenziale, che reca adeguata capienza;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di contratto che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
- 5) **DI STABILIRE** che a tale affidamento in proroga sarà attribuito il seguente CIG: Z5F2BE012C;

- 6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", del suddetto affidamento, quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché alla prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

**Approvata e sottoscritta**

Il Presidente  
F.to Massimo Licci

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 21.10.2020 senza opposizione

Castellana Grotte li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione